




LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Che succede se non restituisco i soldi di un bonifico non dovuto?

Autore: Redazione | 26/09/2019



Non si può denunciare per appropriazione indebita chi trattiene i soldi ricevuti per errore da un'altra persona.

Quando si fa un bonifico, è sufficiente sbagliare una sola cifra o un numero dell'Iban per fare arrivare i soldi a una persona diversa da quella effettiva. Non

importa se il beneficiario poi non coincide con quello indicato dal correntista nella pagina online dell'e-banking o nel modulo compilato allo sportello. Il punto, però, è che, se chi ha fatto la transazione non si accorge per tempo dell'errore e i soldi vengono ormai accreditati sul conto corrente sbagliato, non è più possibile tornare indietro: la revoca del bonifico, infatti, ha tempi molto stretti. Che si può fare in questi casi? Bisogna per forza rivolgersi al destinatario del pagamento e chiedergli di restituire i soldi. Leggi [Bonifico bancario sbagliato: cosa fare?](#)

Mettiamo, però, che quest'ultimo non voglia farlo. Che armi abbiamo? Possiamo denunciarlo o fargli causa?

Ecco, immagina di essere tu stesso il fortunato a cui viene accreditato un bonifico per errore. La tua coscienza ti porta a restituire il denaro non tuo, ma proprio quel giorno hai una serie di scadenze e, guarda caso, paghi coi soldi accreditati per errore. Una volta ricevuta la richiesta di rimborso della somma, ti chiederai probabilmente: **che succede se non restituisco i soldi di un bonifico non dovuto?** Te lo spiego subito qui sotto.

Si può denunciare chi non restituisce i soldi di un bonifico non dovuto?

La prima cosa che probabilmente ti chiederai è se non restituire un bonifico non dovuto possa essere considerato reato. Rischi una denuncia o meglio una querela?

La risposta è no. Il reato di «[appropriazione indebita](#)», quello cioè che scatta quando una persona si appropria di denaro non di sua proprietà, scatta solo quando c'è un atteggiamento volontario e doloso di non restituire la cosa altrui. Ci spieghiamo meglio.

Nel reato di **appropriazione indebita**, è vero che il colpevole è già in possesso della cosa altrui: non deve cioè sottrarla come nel furto, ma solamente prolungare il suo possesso contro la volontà del legittimo proprietario. Tuttavia, è necessario un particolare atteggiamento soggettivo: il dolo, ossia la malafede – la volontà di usare il denaro per una finalità diversa da quella originaria – che in questo caso non sussiste. Il semplice atteggiamento passivo della **omessa restituzione di una somma di denaro** non è configurabile come appropriazione indebita.

Sul punto, non ci sono rischi: già la Cassazione ha spiegato in passato **[1]** che la

mancata restituzione di una somma ricevuta per errore genera un obbligo di restituzione che, ove non adempiuto, integra però esclusivamente un inadempimento di natura civilistica.

Cosa rischia chi non restituisce denaro altrui?

Non per questo puoi sperare di farla franca. Il fatto che il tuo comportamento non integri un reato non significa che la legge ti tuteli. In altre parole, devi restituire i soldi che ti sono stati bonificati per errore se non vuoi avere guai giudiziari. Ma di che natura saranno questi guai? Come detto, non possono essere di tipo penale. Al povero proprietario dei soldi non resta, infatti, che notificarti una citazione in un giudizio civile per **arricchimento senza causa**. L'azione va esercitata entro 10 anni. C'è tutto il tempo.

Nel corso della causa, chi ha pagato non ha oneri di prova particolari se non quello di documentare il passaggio di denaro. Non essendoci un'istruttoria particolarmente complessa, la procedura civile gli consente di attivare un tipo di processo più rapido di quello ordinario. Con la conseguenza che l'esito della causa potrebbe aversi nel giro di non più di un anno. Entro questo termine, sarai **condannato a restituire il denaro trattenuto**, più ovviamente gli interessi e le **spese legali** affrontate dal tuo avversario che potrà chiedere, nei tuoi riguardi, anche una condanna al **risarcimento** per «lite temeraria». Questa scatta tutte le volte in cui una persona resiste in un giudizio nonostante abbia torto marcio.

Ora, tu potrai anche pensare che tutto ciò non ti interessa perché, **nel frattempo, avrai già speso i soldi** e, quindi, non sarai un soggetto pignorabile. Ma dovrai vivere per il resto dei tuoi giorni con il debito che, se non viene fatto prescrivere (basterà una diffida ogni 10 anni), potrà essere preteso anche nei confronti dei tuoi eredi.

Insomma, fare il furbo non conviene.

Note

[1] Cass. sent. n. 8459/219: per l'appropriazione indebita è necessario che l'agente violi, attraverso l'utilizzo personale, la specifica destinazione di scopo ad

esso impressa dal proprietario al momento della consegna, non essendo sufficiente il semplice inadempimento all'obbligo di restituire somme in qualunque forma ricevute.

Sentenza

Corte di Cassazione sez. II Penale, sentenza 29 gennaio - 26 febbraio 2019, n. 8459 Presidente Gallo - Relatore Aielli Ritenuto in fatto L.S. ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste del 4/7/2017 con la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone del 18/11/2014, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 9, è stata ridotta la pena a lui inflitta per il delitto di appropriazione indebita (art. 646 c.p.), aggravata ex art. 61 c.p., n. 11; deduce il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 15, 646 e 647 c.p., atteso che la Corte d'appello pur ritenendo che la condotta appropriativa del denaro - posta in essere dal L. il quale, nonostante il collocamento in acquiescenza, continuò a percepire lo stipendio - fosse riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 647 c.p., per la quale non era stata proposta querela, concludeva per la rilevanza penale del fatto ex art. 646 c.p., in violazione del principio di specialità, dovendosi invece ritenere, a parere del ricorrente, che in ogni caso la condotta in parola dovesse rientrare nella previsione di cui al D.Lgs. n. 7 del 2016, art. 4, comma 1, lett. f) che prevede una sanzione assimilabile a quella penale ovvero una sanzione amministrativa che, in virtù dell'art. 15 c.p. ovvero della L. n. 689 del 1981, art. 9, dovrebbe essere applicata in luogo dell'art. 646 c.p., dovendosi escludere in ogni caso, ex art. 2 c.p., la rilevanza penale del fatto. Con il secondo motivo il ricorrente deduce i vizi di violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione avuto riguardo alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11, dovendosi escludere che la erogazione dello stipendio fosse ricollegabile al preesistente rapporto lavorativo quanto piuttosto ad un errore di comunicazione tra la Direzione generale del Lavoro e la Ragioneria territoriale dello Stato, deficit di comunicazione cui non avrebbe contribuito il L. con la conseguenza che data l'ipotizzabilità dell'appropriazione indebita semplice, il reato sarebbe improcedibile per mancanza di querela. Con il successivo motivo il L. censura la sentenza impugnata per della violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione avuto riguardo alla condotta appropriativa. Secondo il ricorrente, data la confusione del denaro, bene fungibile, con il patrimonio dell'accipiens, si potrebbe ipotizzare solo un'azione civile di indebito arricchimento ex art. 2033 c.c., come ritenuto in fase di indagini dal Gip che negò il sequestro delle somme indebitamente percepite; in ogni caso anche a voler considerare, come ritenuto dalla Corte di merito, che la condotta penalmente rilevante del L. fosse quella successiva al ricevimento del denaro e si sostanziasse nella omessa segnalazione dell'errore, tale condotta non darebbe luogo ad alcuna fattispecie penalmente rilevante, né lo sarebbero le condotte distrattive segnalate dalla Corte di merito,

costituenti un post factum non punibile a fronte, invece, della disponibilità alla restituzione manifestata dal ricorrente, il quale si sarebbe fondatamente opposto alla diffida amministrativa di restituzione, solo con riguardo quantum computato chiedendo, data la propria situazione economica, solo una rateizzazione del debito.

Aggiunge il ricorrente che la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato senza tener conto dell'autodenuncia del L. circa l'indebito percepimento; censura, infine, con riguardo al trattamento sanzionatorio, l'eccessività della pena, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuate comune di cui all'art. 62 c.p., n. 6. Considerato in diritto

Il ricorso è fondato e va accolto. Nel caso di specie si verte in tema di appropriazione indebita di somme di denaro erroneamente erogate dall'Ente dal 20 gennaio 2010 al 14/11/2012, nonostante l'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro. Orbene a prescindere dalla contraddittorietà della argomentazione riportata nella premessa della impugnata sentenza, laddove si ritiene la condotta appropriativa del L. , caratterizzata dall'errore sulla persona diversa dal disponente, integrativa "certamente" della fattispecie di cui all'art. 647 c.p., comma 3, ora depenalizzata D.Lgs. n. 7 del 2016, ex art. 4, salvo poi considerare la condotta medesima penalmente rilevante ai sensi dell'art. 646 c.p., si deve concludere, in linea con quanto sostenuto dalla difesa al punto C) del ricorso, che il fatto non presenta caratteri di illiceità penale non ricorrendo l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 646 c.p. e ciò non in ragione della natura fungibile del bene (denaro) oggetto della condotta appropriativa, che va considerato di altri quando sia affidato per un uso determinato o per una specifica indicazione nell'interesse del proprietario, ma perché ai fini della configurabilità del delitto di appropriazione indebita, qualora oggetto della condotta sia appunto il denaro, è necessario che l'agente violi, attraverso l'utilizzo personale, la specifica destinazione di scopo ad esso impressa dal proprietario al momento della consegna, non essendo sufficiente il semplice inadempimento all'obbligo di restituire somme in qualunque forma ricevute (Sez. 2, n. 15815/2017, Rv. 269462; Sez. 2 n. 50672/2017, Rv. 271385; Sez. 2, n. 24857/2017, Rv. 270092). Nel caso di specie la disposizione di bonifico bancario da parte dell'Ente erogatore dello stipendio, sia pure erroneamente eseguita, ha determinato il trasferimento del denaro sul conto corrente del L. i cui atti dispositivi non possono considerarsi dimostrativi dell'interservio possessionis trattandosi di bene entrato nel patrimonio dell'accipiens, senza destinazione di scopo e configurandosi, in tal caso, solo un obbligo di restituzione dell'indebito. Infatti a seguito della dazione, la somma di denaro è entrata definitivamente a far parte del patrimonio dell'"accipiens" senza alcun vincolo di impiego, con la conseguenza che venuto meno il rapporto, tra le parti matura solo un obbligo di restituzione che, ove non adempiuto, integra esclusivamente un inadempimento di natura civilistica. Tali considerazioni impongono l'annullamento senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.